IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE FRIULANA

Visti i gravissimi fatti che hanno attinto due stimati Colleghi del Foro Udinese, imputati entrambi del reato di infedele patrocinio e costretti a subire, in data 23.06.2017, la perquisizione sia delle rispettive abitazioni che dei loro studi professionali e ciò in quanto i due difensori, in relazione a procedimento in cui era imputata persona gravemente carente non solo nella comprensione della lingua italiana ma anche di quella natia del Kossovo, "*dopo essersi messi tra loro in contatto per tale causa, si accordavano in merito alla specifica condotta che ..... avrebbe dovuto tenere al cospetto dell'Autorità Giudiziaria, in particolare, stabilendo congiuntamente che la ..... si sarebbe dovuta avvalere della facoltà di non rispondere*";
rilevato come la notizia di tale perquisizione sia stata resa nota agli organi locali della stampa tanto da apparire, con rilievo, sul quotidiano locale di maggior diffusione e ciò, ovviamente, non certo ad opera degli indagati;
considerato come l'imputazione così come elevata e condensata sia nella richiesta di autorizzazione ad effettuare la perquisizione datata 20.06.2017 che nel correlativo decreto di perquisizione locale e sequestro datato 22.06.2017, era *ictu oculi e ab origine* priva di qualsivoglia fondamento sia logico che giuridico;
considerato che il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza di data 13.07.2017, su impugnazione dei difensori dei Colleghi indagati, ha disposto l'annullamento del provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale locale in data 20.06.2017 e di tutti gli atti conseguenti, disponendo la restituzione ai Colleghi di quanto in sequestro, affermando inequivocabilmente come "*non sia ravvisabile il fumus del reato di patrocinio infedele contestato*"; provvedimento non ancora definitivo, pendendo il termine per proporre ricorso alla Suprema Corte;
considerato che il medesimo Tribunale, su precisa istanza in tal senso del P.M. d'udienza, ha disposto, per quanto di eventuale competenza, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in relazione al contenuto della richiesta di riesame proposta da uno dei difensori;
considerato che tale ordinanza è stata, in data 14.07.2017, immediatamente inviata dal presidente della Camera Penale Friulana al

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine "*per l'adozione di ogni provvedimento e azione inerente e conseguente*";
osserva quanto segue:
non si ritiene che debbano essere spese molte parole sul fatto che sia inimmaginabile che l'avvalersi della facoltà di non rispondere da parte dell'indagato (il c.d. **diritto** al silenzio, una delle tre declinazioni del principio "*nemo tenetur se detegere*", discendente direttamente dalle garanzie costituzionali previste dagli artt. 24, comma 2, e 27, comma 2, della Costituzione) sia posto a fondamento di una imputazione di infedele patrocinio a carico dell'Avvocato che consiglia tale comportamento al proprio difeso, in particolare un cittadino straniero e di non elevata cultura, anzi: un diritto ineliminabile, incoercibile e, parimenti, di elementare interpretazione per i cultori del diritto. Affermare che esercitare, sollecitare, tale diritto comporta commettere un reato contro il proprio cliente significa colpire e mettere in discussione il diritto di difesa nella sua massima estensione e ledere il diritto di difendersi in una delle sue principali espressioni costituzionalmente garantite. Non occorre dire nulla di più se non che un tale comportamento, per le paradossali idee che ne costituiscono il presupposto, è suscettibile, in ottica accusatoria, di essere esteso ad ogni comportamento difensivo dell'Avvocato, si pensi alla remissione di una querela o al risarcimento di un danno per esempio!
Ancor più grave è il fatto che, sulla base, di una siffatta, snaturata, interpretazione di un **diritto**, spettante unicamente all'indagato e posto nel suo esclusivo interesse, si siano indagati e perquisiti, con richiesta, visto e provvedimento emanati tutti nella stessa data e sequestro dei fascicoli di studio inerenti al caso in oggetto e di tutti gli strumenti informatici in loro possesso, dei difensori, ledendo la loro libertà sia professionale che umana, in modo così grave, per di più sottoponendo anche a perquisizione le loro abitazioni.
Grave e sicuro indice di una colpevole superficialità è stato, poi, il voler additare negativamente il fatto che due difensori, seppure in diversa posizione, difensore dell'imputato l'uno, difensore della persona offesa, poi anch'essa imputata, il secondo, possano parlarsi e scambiarsi atti e informazioni quando ciò è espressamente previsto e regolato dall'art. 46, comma 5, del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014.
Del tutto inutile la sottolineatura da parte del P.M. d'udienza circa "*la discrezione e la sollecitudine avuta dagli operanti nel corso della attività di perquisizione effettuata*": premesso che ciò dovrebbe valere sempre e per chiunque e che tale sottolineatura, invece, potrebbe far pensare che così non sia, ci sarebbe mancato altro che non si fossero adoperate

discrezione e sollecitudine nella perquisizione di due noti, conosciuti, stimati e rispettati Avvocati.
Ma ciò che colpisce e che necessita di essere sottoposto al vaglio di chi di competenza è il fatto che la perquisizione è stata estesa illegittimamente ad uno studio professionale, appartenete ad uno dei due Colleghi indagati, NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATO NEL DECRETO AUTORIZZATIVO e NON CONTEMPLATO NEANCHE NELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE e posto in una città diversa da quella ove si trovava l'altro studio di pertinenza: un fuor d'opera sorprendente!
Incomprensibile il fatto che la notizia sia stata data alla stampa affinché fosse oggetto di diffusione mediatica: quale poteva essere lo scopo di una tale improvvida iniziativa? Sottolineare il "potere" della Procura? Danneggiare l'immagine della Categoria Forense? Quale sia stato, lo è stato in modo del tutto penalizzante e inutile, tale da indignare le persone di buon senso
Eppure il Presidente e la Segretaria di questa Camera Penale, nella precedente composizione, poco dopo l'insediamento, si erano recati dal Procuratore Capo chiedendo fosse ridotta l'esposizione mediatica dei procedimenti penali gestiti dalla Procura, soprattutto nella fase delle indagini preliminari quando l'accusa è mera ipotesi e **mai** certezza: richiesta rimasta, all'evidenza, del tutto inascoltata, con un'esposizione mediatica addirittura aumentata anche in relazione a procedimenti che hanno portato grave nocumento a persone e aziende, stimate non solo localmente ma anche all'estero, e poi conclusisi con gravi défaillance dell'accusa!
Giova ricordare come quello che si critica non sia il primo incauto provvedimento adottato nei confronti di Colleghi: si ricordano, ad esempio, il caso dell'Avvocato chiamato a rispondere a s.i.t. in procedimento connesso a carico del suo assistito di fiducia e, alla sacrosanta opposizione del segreto professionale, l'aver deciso di escutere un suo collaboratore, fatto oggetto di interrogazione parlamentare, o il sequestro di atti e documenti relativi all'attività professionale di un Avvocato, dichiarato illegittimo e annullato con decisione della Suprema Corte adottata all'udienza del 19.01.2017.
Rimane da sottolineare un altro aspetto, sicuramente inquietante: l'aver chiesto la trasmissione degli atti nei confronti del Difensore di uno dei due Colleghi indagati *"con riferimento ai toni e alle espressioni asseritamente offensive utilizzate"* nella stesura della richiesta di riesame.
Se, con l'imputazione elevata e le perquisizioni eseguite, l'ufficio del P.M. ha certamente, si spera involontariamente, senza rendersene conto, inteso condizionare le scelte difensive del Collega indagato, ancor più grave è stato censurare il Difensore che, nell'espletamento del suo mandato difensivo, criticava aspramente, duramente, come suo preciso

dovere e diritto, il comportamento dei P.M. Ciò è equivalso a dire: non solo posso colpirti e censurarti attraverso le scelte difensive che effettui anche se costituiscono esercizio del diritto del tuo difeso ma, altresì, ti colpisco anche quando critichi le mie scelte sbagliate nell'esercizio del diritto di impugnazione!

Non v'è chi non veda l'assoluta, intrinseca, gravità di un tale modo di agire!

Sia chiaro una volta per tutte: comportamenti di questo genere non ci fermeranno, non ci impediranno di svolgere la funzione difensiva come la LEGGE, unico Giudice superiore a tutti, ci consente, non ci faranno deflettere dall'esercitare la difesa dei nostri clienti, dai più umili e diseredati ai più potenti, nel modo migliore, più professionale e corretto possibile, anzi!, ci imporranno di essere vieppiù migliori e saldi nei nostri diritti e nel loro esercizio.

I Codici sono e saranno sempre il nostro parametro e il nostro limite!

Noi Avvocati non agiamo per noi stessi, per interessi di casta o particolari, agiamo, SEMPRE E COMUNQUE, al solo scopo di tutelare TUTTI I CITTADINI, di qualsiasi rango e condizione, e di salvaguardare secondo legge i loro diritti!

Sulla scorta di queste considerazioni il Consiglio esprime tutta la propria indignazione di fronte a condotte del genere e ritiene che l'unica risposta adeguata alla gravità dei comportamenti posti in essere dalla Procura e dal G.I.P. sia l'astensione nella sua massima declinazione e cioè in otto giornate mensili da ripetersi più volte ma, considerando che tale legittimo provvedimento andrebbe ad incidere anche nei confronti di Magistrati che hanno posto rimedio alla violazione della legalità ed hanno ovviato al *vulnus* che gli atti di Procura e G.I.P. avevano prodotto,

sospende, per il momento, tale misura **e delibera di**:

1) **Adottare** tutte le iniziative possibili, in ogni sede competente, anche giudiziaria, a tutela della legalità in siffatto modo violata;
2) **Comunicare** la presente delibera e gli atti relativi al Ministro della Giustizia chiedendo contestualmente che adotti ogni iniziativa in merito ivi compreso l'invio di un'ispezione nei confronti della Procura di Udine;
3) **Comunicare** la presente delibera e gli atti relativi al Consiglio Superiore della Magistratura per quanto di competenza;
4) **Comunicare** la presente delibera e gli atti relativi al Parlamento, ai responsabili della giustizia di tutte le forze politiche, all'U.C.P.I., al Consiglio di Presidenza delle Camere Penali, al C.N.F., al C.O.A. di Udine (oltre che agli organi di stampa) sollecitandoli ad adottare ogni atto in loro potere.

Si riserva l'adozione della delibera di astensione ove dovessero verificarsi nuovi episodi lesivi della dignità e dell'indipendenza dell'Avvocatura Friulana.

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale Friulana